(N. 421)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla II Commissione permanente (Rapporti con l'estero, compresi gli economici, Colonie) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 marzo 1954 (V. Stampato N. **345**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

e dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MARZO 1954

Finanziamenti per gli Enti di colonizzazione della Libia

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato — in deroga, eventualmente, alle vigenti disposizioni statutarie — ad effettuare operazioni di finanziamento, anche oltre i limiti di somma di cui al successivo articolo 2, a favore della propria « Gestione di colonizzazione » ed a favore dell'Ente di colonizzazione della Libia, allo scopo di completare le opere di colonizzazione intraprese in Libia ed a porre gli Enti stessi in condizioni di poter adempiere agli obblighi contratti nei riguardi dei coloni.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, è autorizzato a concedere, con propri decreti, la garanzia sussidiaria dello Stato a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per i crediti ad esso derivanti dalle operazioni di finanziamento che l'Istituto medesimo potrà concedere alla propria « Gestione di colonizzazione » ed all'Ente di colonizzazione della Libia, fino alla concorrenza di un importo capitale rispettivamente di lire seicento milioni e di lire quattrocentoventicinque milioni, oltre agli interessi ed altri accessori relativi.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI